REGOLAMENTO (CEE) N. 1369/71 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1971

che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo, alluminio)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi [1], in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che istituisce un regime comune d'esportazione ed apre un contingente quantitativo comunitario all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo, alluminio) [2], in particolare l'articolo 2,

considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio, per la ripartizione dei contingenti conviene tener conto del consumo di metallo negli Stati membri nonché dei contingenti all'esportazione precedentemente aperti dagli Stati membri per i prodotti di cui trattasi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I contingenti quantitativi comunitari all'esportazione aperti con il regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio del 25 maggio 1971 per il 1971, sono ripartiti fra gli Stati membri nel modo seguente :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti		Quantità (tonnellate)
ex 26.03 D	Ceneri e residui di rame e delle sue leghe	Germania	3.300
		Francia	3.500
		Italia	1.650
		Benelux	275
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e delle sue leghe :		
	— provenienti dalla demolizione di navi di nazionalità d'un paese terzo o di munizioni vendute dalle forze armate di paesi terzi	Germania	4.000
		Francia	1.300
		Italia	3.000
		Benelux	2.000
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e delle sue leghe :		
	— altri	Germania	4.500
		Francia	5.400
		Italia	2.380
		Benelux	1.500
76.01 B	Cascami e rottami di alluminio	Germania	580
		Francia	370
		Italia	260
		Benelux	225
78.01 B	Cascami e rottami di piombo	Germania	305
		Francia	200
		Italia	145
		Benelux	105

[1] GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno seguente quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI